

Stralci da “Circolare PATRONATO ACLI , Roma del 3 marzo 2006)

Oggetto: versamenti volontari per i periodi di lavoro part-time

Con la circolare n. 29 del 23 febbraio scorso l'Inps ha finalmente definito una questione che attendeva da anni una soluzione coerente con le disposizioni di legge. Si tratta della facoltà, prevista dall'art. 8 del Dlgs. 564/1996 come integrato dall'art. 3 del Dlgs. 278/1998, di effettuare versamenti volontari a copertura o ad integrazione contributiva di periodi di lavoro a tempo parziale. La formulazione letterale della legge, che prevedeva la contribuzione volontaria per "i periodi di non effettuazione di prestazione lavorativa, non coperti da contribuzione obbligatoria", aveva fino ad oggi escluso che una tale possibilità potesse essere validamente esercitata per i periodi di lavoro a part-time orizzontale (ma anche verticale per attività svolta in alcuni giorni alla settimana), in cui appunto si realizza la copertura piena della settimana. Restava esclusa la possibilità di ricorrere ai contributi volontari anche quando, per effetto dell'applicazione dei criteri di valutazione della retribuzione secondo i minimi fissati dall'art. 7 della legge 638/1983, modificato dall'art. 1 della legge n. 389/1989, il numero delle settimane accreditate doveva subire una riduzione rispetto alle settimane effettivamente lavorate.

La presente circolare ha lo scopo di richiamare l'attenzione dei direttori e degli operatori su alcune scadenze che la circolare indica come perentorie: una trattazione più completa o alla materia troverà spazio, come di consueto, su Acli Oggi Patronato.

Ci limitiamo dunque a porre in evidenza i punti essenziali.

La copertura dei periodi secondo la legge

I citati Dlgs. 564/1996 e 278/1998 stabiliscono che:

In favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, che svolgono attività di lavoro dipendente con contratti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o orizzontale, i periodi, successivi al 31 dicembre 1996, di non effettuazione della prestazione lavorativa, non coperti da contribuzione obbligatoria, possono essere riscattati, a domanda, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalità di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni.

In alternativa, per gli stessi periodi, i lavoratori possono essere autorizzati alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza. Per tale autorizzazione è richiesto il possesso di almeno un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio.

I periodi interessati

Tralasciando l'esposizione del dettaglio dei periodi interessati, secondo le diverse forme di lavoro a tempo parziale, appare per ora sufficiente sottolineare che in presenza di attività lavorativa dipendente a tempo parziale, svolta secondo qualunque forma (verticale, orizzontale o mista), è sempre possibile ottenere il riscatto o l'autorizzazione ai versamenti volontari a copertura o ad integrazione dei periodi non coperti, incompleti o ridotti.

A questo proposito occorre superare il criterio secondo il quale un periodo interamente lavorato impedirebbe il versamento di contribuzione volontaria ulteriore rispetto a quella già accreditata o accreditabile: occorre individuare semplicemente i casi in cui la prestazione lavorativa sia inferiore al tempo pieno. Il riscatto o i versamenti volontari hanno appunto la funzione di assicurare la copertura contributiva anche per i giorni o le ore non lavorate, essendo irrilevante che il numero delle settimane accreditate non evidenzii spesso alcun vuoto.

Risulta così rimediabile, come si è detto, la riduzione dell'anzianità contributiva operata a causa dell'inadeguatezza delle retribuzioni annue rispetto al minimale previsto dall'art. 7 della legge 638/1983 e dall'art. 1 della legge 389/1989. Il versamento volontario, o il riscatto, consentirà di ripristinare un'anzianità corrispondente alle settimane effettivamente lavorate.

Riscatto o versamenti volontari

La scelta dell'una o dell'altra soluzione comporta, in via generale, una valutazione dei costi dell'operazione. Ci occuperemo, nei prossimi interventi, di questo aspetto, effettivamente rilevante, ma per ora conviene

sottolineare le differenze nei tempi della scelta:

l'autorizzazione ai versamenti volontari deve essere richiesta entro tempi ben definiti, che definiremo appena più avanti, e il versamento deve essere effettuato in unica soluzione;
il riscatto può essere richiesto in qualsiasi momento, anche lontano nel tempo, ed il versamento dell'onere deve essere sostenuto secondo le regole generali dei riscatti.
Il requisito per l'autorizzazione ai Versamenti volontari richiede un'anzianità contributiva di almeno **un** anno nel quinquennio precedente la domanda, mentre per il riscatto è sufficiente qualsiasi anzianità contributiva.

La domanda: i tempi e le scadenze prossime

L'autorizzazione ai versamenti volontari richiesta per i periodi di lavoro part-time deve essere trattata separatamente da quella richiesta alla cessazione di qualsiasi altra attività lavorativa. Hanno requisiti diversi, funzioni diverse, tempi diversi. Anzi, nel caso in cui un lavoratore intenda ottenere l'autorizzazione ad effettuare versamenti volontari per il periodo di lavoro part-time e, avendo cessato ogni attività lavorativa, intenda proseguire con la contribuzione volontaria, anche utilizzando un unico modulo di domanda, otterrà dall'Inps due autorizzazioni diverse e distinte.

Per l'autorizzazione ai versamenti volontari per i periodi di lavoro part-time, comunque, il lavoratore dovrà inoltrare la necessaria domanda all'Inps purché l'anno sia concluso e la contribuzione sia consolidata.

La domanda va presentata entro dodici mesi successivi alla data di scadenza ordinaria del termine per la consegna ai lavoratori della certificazione CUD, riferita all'anno interessato. Essendo tale scadenza ordinaria fissata al 15 marzo 2006 per la consegna del CUD 2005, il termine per la presentazione della domanda intesa ad effettuare versamenti volontari per l'anno 2005 è appunto il 15 marzo 2007.

Attenzione però: per i periodi di lavoro part-time prestati dal 1 gennaio 19~7 in poi, considerando che fino ad oggi la domanda risultava impedita dalla diversa interpretazione dell'Inps, è possibile richiedere l'autorizzazione ad effettuare i versamenti volontari entro e non oltre tre mesi dalla pubblicazione della circolare dell'Istituto: cioè entro il 23 maggio 2006.

La misura del contributo e il versamento

Per calcolare l'importo del contributo volontario è necessario, preliminarmente, determinare la retribuzione settimanale media dell'anno di riferimento. Una volta individuata tale retribuzione media settimanale (ottenuta dividendo la retribuzione annua per il numero delle settimane utili per la misura della pensione), si applicherà, alla misura calcolata, l'aliquota percentuale IVS vigente nella gestione interessata per l'anno in cui si colloca il periodo da coprire o da integrare.

L'importo così individuato costituirà il contributo mediante il quale coprire i periodi vuoti da contribuzione o, per differenza, per integrare i periodi coperti da contribuzione corrispondente ad un orario ridotto.

Il versamento dovrà essere effettuato entro il trimestre successivo alla notifica dell'autorizzazione, -eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Il Modulo di domanda

L'Inps ha predisposto un modulo di domanda, allegato 3 alla circolare n. 29 citata, in cui è possibile indicare gli anni per i quali si intende effettuare il versamento volontario: l'indicazione di diversi anni però, secondo le disposizioni della circolare, appare possibile solo in occasione della richiesta relativa ai periodi compresi fra il 1 gennaio 1997 e il 2005. Lo stesso modulo di domanda può essere utilizzato da chi, oltre a voler effettuare i versamenti volontari per il periodo di lavoro part time trascorso, intenda proseguire volontariamente l'assicurazione cessata a causa della conclusione del rapporto di lavoro.

Resta ferma la possibilità di richiedere il riscatto.

In tutti i casi appena trattati resta comunque fermo il diritto a richiedere, per i periodi di lavoro part-time, il riscatto, in alternativa ai versamenti volontari. Quando dunque risulti trascorso il termine previsto per la presentazione della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, i periodi interessati potranno essere oggetto di riscatto, da richiedere senza limiti di tempo.

Mentre si raccomanda un'attenta valutazione dei termini sopra riferiti, si dà assicurazione che dei diversi aspetti della materia si tratterà nelle pubblicazioni consuete del Patronato Acli.

"